



SENTENZA N. 126/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in veste di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero **74115** R.G., depositato il 19.10.2023 ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis) nato ad (omissis) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Maresca e dall'avv. Fulvio Siano e con gli stessi domiciliati in Ottaviano (NA), via Paradiso n. 6

(pec: francescomaresca@avvocatinapoli.legalmail.it; fulviosiano@legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il

	Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania	
	in Napoli, via Medina n. 61 (pec:	
	avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);	
	- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO	
	SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA , in persona del	
	legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dal	
	proprio dipendente dott. Vincenzo Romano ed	
	elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico	
	Regionale per la Campania in Napoli, via Ponte della	
	Maddalena n. 55 (pec: drca@postacert.istruzione.it);	
	- MINISTERO DELL'ECONOMIA - RAGIONERIA	
	TERRITORIALE DELLO STATO di Napoli , in persona	
	del Ministro p.t., con sede in Napoli, via F. Lauria n. 80,	
	rappresentato e difeso dai propri dipendenti Laura Sora,	
	Olga Figurelli e Michel Fernando Hettiyakandage, con	
	elezione di domicilio in Napoli, via F. Lauria n. 80 –	
	Centro Direzionale is. F/8 (pec:	
	rtsna.rgs@pec.mef.gov.it)	
	FATTO	
	L'odierno ricorrente si è rivolto a questo Giudice per	
	ottenere che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto	
	all'inserimento sulla posizione assicurativa dei	
	contributi relativi al periodo dal 25.3.1996 all'8.7.1999,	
	durante il quale è stato consigliere della Provincia di	
	Napoli, svolgendo l'attività di assessore dal 2 gennaio	
	2	

1997 al 8 luglio 1999, con condanna dell'Istituto Scolastico Alessandro Volta alla regolarizzazione contributiva, alla costituzione della rendita vitalizia con riserva matematica ex art. 13 l. 1338/1962 e al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.

In punto di fatto, ha premesso:

- di essere stato dipendente del Ministero dell'Istruzione
dal 10.9.1985 al 31.12.2021;

- di essere stato collocato in pensione con il sistema misto a decorrere dall'1.9.2021;

- che dall'esame del provvedimento di calcolo risulta l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo dal 1.9.1996 all'8.7.1999;

- che nel suddetto periodo aveva ricoperto l'incarico di consigliere provinciale della Provincia di Napoli, svolgendo l'attività di assessore dal 2 gennaio 1997 al 8 luglio 1999;

- che in data 17.5.2021 la Città Metropolitana di Napoli gli aveva comunicato che la normativa che all'epoca regolava il versamento dei contributi dei lavoratori eletti a cariche politiche non poneva a carico della Provincia di Napoli nessun obbligo assicurativo;

- che in data 23.5.2022 aveva diffidato l'INPS, l'Istituto Tecnico Statale "*Alessandro Volta*", l'Ufficio scolastico regionale e la Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli

	a sanare l'omissione contributiva ma tale diffida era rimasta priva di riscontro.	
	- che l'art. 2 l. n. 816/85 avrebbe posto l'obbligo di versamento dei contributi in capo al datore di lavoro Istituto scolastico, rivendicando, anche in caso di contribuzione prescritta, il diritto alla costituzione della rendita vitalizia ai sensi della l. n. 1338/1962;	
	- invoca, inoltre, l'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni;	
	- conclude chiedendo l'accertamento del mancato versamento dei contributi previdenziali dal 25.3.1996 al 8.7.1999 da parte dell'Istituto Alessandro Volta, con conseguente condanna del ridetto Istituto alla regolarizzazione contributiva, alla costituzione della rendita vitalizia con costituzione della riserva matematica ex art. 13 l. n. 1338/1962, al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c e all'integrazione del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;	
	- con comparsa del 14.2.2025, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale chiedendo l'estromissione dal presente giudizio sul presupposto che, nel periodo oggetto di contenzioso, la gestione e liquidazione delle retribuzioni fosse di competenza esclusiva della Ragioneria Territoriale dello Stato;	

	L'avv. Di Maio ha insistito come in atti, riportandosi alle	
	conclusioni ivi rassegnate, alle quali il dott. Fernando si	
	è associato espressamente;	
	- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il ricorrente, già dipendente del Ministero della	
	Pubblica Istruzione e segnatamente dell'Istituto	
	Alessandro Volta di Napoli, è divenuto titolare di	
	pensione anticipata, liquidata con il sistema misto, a	
	decorrere dall'1.9.2021.	
	Si duole del mancato versamento dei contributi	
	previdenziali relativi al periodo 1.9.1996 - 8.7.1999 in	
	cui per mandato elettivo (consigliere provinciale) è stato	
	posto in aspettativa non retribuita con decreto prot. n.	
	8377/610, del 19.11.1996, con ripercussioni negative	
	sull'ammontare del trattamento pensionistico in	
	godimento.	
	2. Per una migliore comprensione della vicenda è	
	necessario ricostruire, in via preliminare, il quadro	
	normativo di riferimento.	
	L'accredito figurativo dei periodi durante i quali si è	
	usufruito di aspettativa per motivi sindacali o per	
	cariche elettive viene effettuato su istanza	
	dell'interessato da presentarsi entro il termine del 30	
	settembre dell'anno successivo a quello in cui è iniziata	
	6	

o si è protratta l'aspettativa.

In proposito, l'art. 31 commi 1 e 3, l. n. 300/1970

prevede al comma 1 che: *“i lavoratori che siano eletti*

membri del Parlamento nazionale o del Parlamento

europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati

ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta,

essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la

durata del loro mandato”; comma 3: “I periodi di

aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati

utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento

del diritto e della determinazione della misura della

pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive

modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi,

casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza

sostitutive della assicurazione predetta, o che ne

comportino comunque l'esonero”.

Tale norma trova applicazione anche nei riguardi dei

consiglieri provinciali, come si evince dal successivo art.

32, ai sensi del quale: *“I lavoratori eletti alla carica di*

consigliere comunale o provinciale che non chiedano di

essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta,

autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo

strettamente necessario all'espletamento del mandato,

senza alcuna decurtazione della retribuzione”.

L'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 564/1996 stabilisce, poi, che: *“La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso”*.

L'art. 38 l. n. 488/1999 ha successivamente traslato in avanti il termine di decadenza per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi, stabilendo al comma 3 che: *“I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza”*, ed al comma 4 che: *“I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3*

del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

3. Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, anteponendo l'esame del merito a quello delle questioni preliminari, dalla documentazione in atti non risulta prova che il ricorrente abbia presentato all'Istituto scolastico Volta entro il termine di decadenza stabilito (90 giorni dall'entrata in vigore della l. n. 488/1999, avvenuta in data 1.1.2000) domanda di accredito dei contributi figurativi connessi al periodo di aspettativa non retribuita per lo svolgimento dell'incarico elettivo, ciò ostando all'invocato aggiornamento della posizione contributiva e alla richiesta riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento.

Inconferenti, poi, i richiami al principio di automaticità delle prestazioni e all'Istituto della rendita vitalizia, atteso che la materia in rilievo risulta disciplinata dalla normativa speciale sopra menzionata.

Inconferente ed infondata per le stesse ragioni è, infine, la richiesta di risarcimento del danno *ex art. 2116 c.c.*

4. In conclusione, non avendo provato il ricorrente di aver chiesto all'Istituto scolastico l'accredito dei contributi figurativi entro i termini di decadenza previsti

	dalla legislazione vigente nel periodo di tempo in cui si è	
	protratta l'aspettativa per mandato di consigliere	
	provinciale, la domanda giudiziale tesa alla	
	riliquidazione della pensione sulla base anche di tale	
	periodo deve essere respinta.	
	Assorbita ogni altra questione.	
	5. Spese di lite compensate.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Campania, in composizione monocratica,	
	definitivamente pronunciando:	
	1. Respinge il ricorso.	
	2. Compensa le spese di lite.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio	
	del 14 aprile 2025.	
	IL GIUDICE UNICO	
	(Gabriele Pepe)	
	Firma digitale	
	<i>Depositata in Segreteria il giorno 17.04.2025</i>	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	(Maurizio Lanzilli)	
	Firma digitale	
	10	